

Allegato A “Allegato Tecnico” (articoli 3 e 9 del regolamento)

A) Valutazione preliminare. (articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento)

La procedura di valutazione preliminare, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 9-bis, del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta

Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All'esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, la quale, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente, indica se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, del TUA.

Per le richieste di particolare complessità l'istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 4 - Esito

L'esito della valutazione preliminare è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del Responsabile della struttura competente per la VIA e pubblicato sul sito web istituzionale dell'autorità competente.

B) Verifica di assoggettabilità a VIA. (articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento)

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 19 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All'esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è effettuata, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, dal Comitato tecnico VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere motivato di:

- a) assoggettamento alla procedura di VIA;
- b) non assoggettamento alla procedura di VIA;
- c) non assoggettamento alla procedura di VIA, subordinato all'osservanza di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.

FASE 4 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità

Tenuto conto delle determinazioni del Comitato tecnico VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto, disponendone:

- a) l'assoggettamento alla procedura di VIA;
- b) il non assoggettamento alla procedura di VIA;
- c) il non assoggettamento alla procedura di VIA, subordinato all'osservanza di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale stabilita ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del TUA, così come modificato dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 "*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*" e successive modificazioni.

In caso di assoggettamento alla procedura di VIA, non si applica, ai sensi dell'articolo 6, comma 10-bis, del TUA, quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è pubblicato integralmente nel sito web istituzionale dell'autorità competente e acquisisce efficacia con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Limitatamente alle forme di pubblicazione le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

C) Consultazione preventiva. (articolo 3, comma 1, lettera c) del regolamento)

La procedura di consultazione preventiva, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 20 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta

Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, che si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.

Per le richieste di particolare complessità l'istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 3 - Esito

L'esito della consultazione preventiva è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del responsabile della struttura competente per la VIA.

D) Consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. (articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento)

La procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 21 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta

Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All'esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, che si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, tenuto conto altresì degli eventuali contributi forniti da parte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del TUA.

Per le richieste di particolare complessità l'istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 4 – Esito della consultazione

L'esito della consultazione preventiva è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del responsabile della struttura competente per la VIA ed è pubblicato nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

E) Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera e) del regolamento)

La fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 26-bis del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta

Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Pubblicazione sul sito web

La struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 – Conferenza dei servizi preliminare

Gli adempimenti di cui all'articolo 26-bis del TUA sono svolti a cura della struttura competente in materia di VIA, la quale provvede contestualmente all'indizione della conferenza dei servizi preliminare.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza dei servizi preliminare sono trasmesse al proponente nei termini definiti dall'articolo 26-bis del TUA.

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento)

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 27-bis del TUA e all'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell'istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati

La struttura competente per la VIA, all'esito delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza presentata.

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti.

FASE 3 – Verifica della completezza documentale

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.

Tale verifica è esclusivamente finalizzata ad accertare che l'istanza sia corredata da tutti i documenti previsti dalle diverse norme di settore.

Qualora emergano eventuali carenze, gli enti e le amministrazioni consultati comunicano all'autorità competente per la VIA la necessità di acquisire documentazione integrativa. Tale necessità deve essere comunicata in tempo utile a garantire la formalizzazione della richiesta di integrazioni al proponente entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 27-bis, comma 3, del TUA.

L'autorità competente formula al proponente un'unica richiesta di perfezionamento della documentazione comprensiva dei contributi pervenuti dagli enti e amministrazioni coinvolte.

La conclusione della verifica documentale è comunicata al proponente a cura della struttura competente per la VIA.

Qualora le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l'evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto, l'autorità competente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale.

Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l'istanza è archiviata a cura della struttura competente per la VIA.

FASE 4 – Presentazione al pubblico

Entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione della verifica documentale, il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità anche telematiche concordate con il comune di localizzazione del progetto.

Con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la presentazione al pubblico, il proponente trasmette alla struttura competente per la VIA un apposito avviso contenente data, ora e luogo di svolgimento della presentazione al pubblico, ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione alla struttura competente per la VIA. Qualora il progetto sia localizzato sul territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia o città metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia o città metropolitana di Venezia con i comuni di localizzazione.

Qualora la localizzazione interessi i territori di più province o il territorio di una provincia e della città metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in accordo con le medesime amministrazioni di localizzazione.

In caso di mancato accordo, il proponente provvede alla presentazione secondo le modalità stabilite dal Responsabile della struttura competente per la VIA.

FASE 5 – Pubblicazione dell'avviso e avvio del procedimento

Successivamente alla verifica documentale e all'avvenuta presentazione al pubblico di cui alla fase 4, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, del TUA e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge n. 241 del 1990, dando contestualmente evidenza delle modalità di svolgimento della consultazione del pubblico.

Nei casi in cui l'approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, gli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo di cui al DPR n. 327/2001 rimangono in capo agli uffici regionali e/o agli enti competenti in materia di approvazione del progetto.

FASE 6 – Consultazione del pubblico

La consultazione del pubblico si svolge, in via alternativa, nelle seguenti forme:

A) OSSERVAZIONI

L'acquisizione di osservazioni avviene nei termini e con le modalità di cui all'articolo 27-bis, commi 4 e 5, del TUA.

Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco del Comune di localizzazione del progetto ovvero di un comune interessato dagli impatti ambientali derivanti dal progetto, su richiesta motivata

dalla necessità di ottenere specifici e ulteriori chiarimenti di carattere tecnico sugli aspetti ambientali connessi alla realizzazione o all'esercizio del progetto, può altresì richiedere alla struttura competente per la VIA lo svolgimento di un'apposita Audizione in contraddittorio con il proponente.

Qualora il progetto sia localizzato sul territorio di più Comuni, l'Audizione può essere richiesta anche da uno solo dei relativi Sindaci.

Il Presidente del Comitato tecnico VIA, valutate le motivazioni addotte e sentito il Comitato tecnico VIA, può disporre l'audizione definendone le modalità di svolgimento.

L'avviso dell'audizione viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'autorità competente.

La struttura competente per la VIA invita a partecipare all'Audizione tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni. Costituiscono oggetto del contraddittorio esclusivamente i temi oggetto della richiesta.

Dell'audizione viene redatto processo verbale successivamente trasmesso a tutti i soggetti invitati.

La registrazione dell'audizione può essere prevista a esclusivo supporto delle operazioni di verbalizzazione.

A seguito della trasmissione del verbale la registrazione viene cancellata.

Gli esiti dell'audizione sono oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico VIA ai fini dell'espressione del parere di competenza.

B) INCHIESTA PUBBLICA

In alternativa alla forma ordinaria di cui al punto A, l'autorità competente può disporre, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del TUA, che la consultazione del pubblico sia svolta nella forma dell'inchiesta pubblica con oneri a carico del proponente.

Le modalità di svolgimento - anche telematiche - e le forme di pubblicità dell'inchiesta pubblica sono definite dall'autorità competente per la VIA.

L'inchiesta pubblica si articola nei seguenti momenti:

1. Assemblea partecipativa che consiste in un incontro finalizzato all'esposizione e alla raccolta delle osservazioni da parte del pubblico interessato. L'incontro avviene in presenza del proponente, dell'autorità competente e delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati.

Il pubblico interessato a partecipare all'assemblea è tenuto a:

1.1 registrarsi preventivamente, ai fini della partecipazione, secondo le modalità definite dalla struttura competente per la VIA;

1.2 presentare all'autorità competente per la VIA una memoria scritta delle osservazioni esposte.

2. Assemblea conclusiva che consiste in un incontro finalizzato all'illustrazione al pubblico da parte del proponente delle controdeduzioni alle memorie pervenute. Il proponente provvede a depositare le controdeduzioni in forma scritta presso l'autorità competente.

Dell'inchiesta viene redatto un sintetico processo verbale successivamente trasmesso a tutti i soggetti partecipanti.

La registrazione degli incontri può essere prevista a esclusivo supporto delle operazioni di verbalizzazione. A seguito della trasmissione del verbale la registrazione viene cancellata.

Tutte le osservazioni e le controdeduzioni esposte nelle assemblee e trasmesse all'autorità competente sono rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti e il giudizio sui risultati emersi è parte integrante delle valutazioni conclusive del parere del Comitato tecnico VIA.

FASE 7 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto è effettuata:

a) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, dal Comitato tecnico VIA;

b) in ordine al rilascio dei titoli abilitativi, dalla struttura competente all'approvazione/autorizzazione del progetto.

L'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio della compatibilità ambientale è effettuata, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, dal Comitato tecnico VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere motivato.

FASE 8 - Conferenza di servizi

Per le procedure di competenza regionale, l'indizione della conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del TUA, è sottoscritta congiuntamente da:

- a) il direttore dell'Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato;
- b) il direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.

Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

La conferenza di servizi per il rilascio del PAUR si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/1990.

FASE 9 - Provvedimento di VIA

Il giudizio sulla compatibilità ambientale è adottato con provvedimento del Responsabile della struttura competente per la VIA previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.

Il provvedimento di VIA è trasmesso alla struttura competente per il rilascio del PAUR e acquisisce efficacia, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la pubblicazione del provvedimento di PAUR nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

FASE 10 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Per le procedure di competenza regionale il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto.

Per le procedure di competenza regionale relative a interventi che non prevedono atti di approvazione o di autorizzazione regionale, il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - competente in materia.

Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

Gli esiti del procedimento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente dando altresì atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. La struttura competente all'adozione del PAUR trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

G) Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR). (articolo 3, comma 1, lettera g) del regolamento)

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 27-ter del TUA e all'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati

La struttura competente per la VIA, all'esito delle verifiche di cui al comma 6 dell'articolo 27-ter del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza presentata.

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto e la conseguente indicazione degli enti competenti.

FASE 3 – Verifica completezza documentale

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.

Tale verifica è finalizzata ad accertare che la documentazione sia corredata da tutti i documenti previsti dalle diverse norme di settore.

Qualora emergano eventuali carenze, gli enti e le amministrazioni consultati comunicano all'autorità competente per la VIA, la necessità di acquisire documentazione integrativa. Tale necessità deve essere comunicata in tempo utile a garantire la formalizzazione della richiesta di integrazioni al proponente entro il termine di cui all'articolo 27-ter, comma 7, del TUA.

L'autorità competente formula al proponente un'unica richiesta di perfezionamento della documentazione comprensiva dei contributi pervenuti dagli enti e amministrazioni coinvolte.

Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l'istanza verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA.

La conclusione della verifica documentale è comunicata al proponente a cura dell'autorità competente.

FASE 4 – Pubblicazione dell'avviso e avvio del procedimento

Contestualmente alla verifica documentale, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, del TUA e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

Nei casi in cui l'approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, gli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità." rimangono in capo agli uffici regionali o agli enti competenti in materia di approvazione del progetto.

FASE 5 – Consultazione del pubblico

La consultazione del pubblico è svolta nelle forme previste dall'articolo 27-ter, comma 7, del TUA, mediante l'acquisizione di osservazioni.

FASE 6 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27-ter del TUA è effettuata:

- a) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, dal Comitato tecnico VIA;
- b) in ordine al rilascio dei titoli abilitativi, dalla struttura competente all'approvazione/autorizzazione del progetto.

FASE 7 - Conferenza di servizi

La conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all'articolo 27-ter, comma 9, del TUA, è sottoscritta congiuntamente da:

- a) il direttore dell'Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato;
- b) il direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.

Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

La conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

FASE 8 - Provvedimento di VIA

Il giudizio sulla compatibilità ambientale è adottato con provvedimento del Responsabile della struttura competente per la VIA previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.

Il provvedimento di VIA è trasmesso alla struttura competente per il rilascio del PAUAR e acquisisce efficacia, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la pubblicazione del provvedimento di PAUAR nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

FASE 9 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale

Per le procedure di competenza regionale il PAUAR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto.

Per le procedure di competenza regionale relative a interventi che non prevedono atti di approvazione o di autorizzazione regionale, il PAUAR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - competente in materia. Gli esiti del procedimento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente, dando altresì atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. La struttura competente all'adozione del PAUAR trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

H) Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. (articolo 3, comma 1, lettera h) del regolamento)

La procedura finalizzata al rilascio della proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, svolta rispettivamente nei termini e con le modalità di cui all'articolo 19, comma 10 e dell'articolo 25, comma 5, del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell'istanza

Il proponente, prima della scadenza dell'efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, in presenza di motivate ragioni che hanno giustificato l'impossibilità di realizzare o di completare la realizzazione del progetto nei termini stabiliti, ha facoltà di presentare istanza di proroga alla struttura competente per la VIA, corredata almeno dalla seguente documentazione:

- a) Motivazioni della richiesta di proroga: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento.
- b) Riepilogo dell'iter amministrativo del progetto: descrizione dell'iter procedurale del progetto comprendente anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti (e relativa copia dei provvedimenti in questione) o da acquisire.
- c) Relazione stato di attuazione del progetto: relazione inerente lo stato attuale dell'area di progetto, con descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori in progetto.
- d) Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato ante operam: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato ante operam, con evidenziati in maniera adeguata gli interventi realizzati all'interno dell'area.

- e) Relazione di aggiornamento dello Studio di impatto ambientale (SIA) o dello Studio Preliminare Ambientale (SPA): relazione, redatta dal/i progettista/i o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della società proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che programmatico. L'analisi deve permettere di confrontare lo stato attuale con quello iniziale e con quanto previsto nel SIA/SPA, con particolare riferimento agli impatti valutati ed alle mitigazioni previste/realizzate, verificandone la relativa efficacia. In particolare, rispetto al quadro programmatico, la relazione deve evidenziare eventuali variazioni entrate in vigore successivamente alla redazione del SIA/SPA originario.

L'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, deve essere trasmessa secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All'esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, la quale si pronuncia in ordine alla richiesta nei novanta giorni successivi all'esito della precedente fase di verifica.

In caso di particolari complessità, l'istruttoria può essere affidata al Comitato tecnico VIA e il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato sino ad ulteriori sessanta giorni.

L'istruttoria è finalizzata ad analizzare lo stato attuale dei luoghi e a valutare la significatività delle eventuali variazioni del contesto territoriale/ambientale occorse nel tempo rispetto al contesto esistente al momento in cui è stato conseguito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Qualora ritenuto necessario, l'autorità competente ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza.

FASE 4 - Provvedimento di proroga

Il provvedimento di proroga è adottato dal responsabile della struttura competente per la VIA, trasmesso al proponente e pubblicato nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27-bis, comma 9, del TUA, in caso di proroga dei termini dei provvedimenti di VIA, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi rilasciati con il PAUR sono rinnovate e riesaminate secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

I) Modifica di condizioni ambientali. (articolo 3, comma 1, lettera i) del regolamento)

La procedura finalizzata alla modifica di condizioni ambientali disposte nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta

Il proponente può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali qualora le medesime risultino inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento o per il mutato contesto ambientale/normativo e che, pertanto, rendono impossibile l'ottemperanza delle medesime.

A tal fine il proponente presenta alla struttura competente per la VIA una specifica richiesta corredata da una relazione attestante:

- a) Riepilogo dell'iter amministrativo del progetto, riportante i riferimenti al provvedimento oggetto di modifica.

b) Motivazioni della richiesta di modifica, supportate da idonea documentazione tecnica, che metta in luce eventuali variazioni intercorse successivamente alla redazione del SIA/SPA valutato in termini ambientali, programmatici e normativi.

c) Proposta alternativa alla condizione oggetto della richiesta, supportata da idonea documentazione tecnica atta a confermare la compatibilità ambientale dell'intervento.

La richiesta deve essere trasmessa secondo la modulistica in formato digitale e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All'esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

Conclusa la verifica di cui alla fase 2, la struttura competente in materia di VIA, sentito il Comitato tecnico VIA, si pronuncia in ordine alla richiesta entro i successivi novanta giorni.

Qualora ritenuto necessario, la struttura competente in materia di VIA ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, si procede all'archiviazione della richiesta.

FASE 4 - Modifica di condizioni ambientali

Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, il responsabile della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di modifica di condizioni ambientali, il quale è comunicato al proponente e pubblicato sul sito web istituzionale dell'autorità competente.

L) Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio. (articolo 9, comma 3, del regolamento)

La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta

Il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione contenute nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, presenta all'autorità competente per la VIA, nonché al soggetto individuato per la verifica, la richiesta di avvio della verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del TUA, in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Pubblicazione sul sito web

La struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria è svolta dal soggetto verificatore, il quale si pronuncia in ordine alla richiesta nel rispetto dei tempi e nelle modalità previste dall'articolo 28, comma 3, del TUA.

L'attività di verifica può comportare la necessità, da parte del soggetto verificatore, di richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa dal proponente o di espletare eventuali sopralluoghi e visite ispettive. La richiesta del soggetto verificatore, in tali casi, sospende i termini per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza.

L'autorità competente per la VIA può richiedere un supporto tecnico al Comitato tecnico VIA per l'espletamento dell'attività di verifica.

FASE 4 - Esito

L'esito della verifica di ottemperanza è comunicato al proponente, da parte del soggetto verificatore, sulla base dell'istruttoria svolta.

La condizione ambientale si intende ottemperata dalla data di trasmissione all'autorità competente della sopracitata comunicazione.

Gli esiti sono in ogni caso comunicati dal soggetto verificatore all'autorità competente per la VIA che provvede alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

M) Schema tipo per la predisposizione delle condizioni ambientali individuate all'interno del provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. (articolo 8, comma 4 del regolamento)

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale. A tal fine, si definiscono: 1) ante operam: periodo che include le fasi precedenti all'inizio dei lavori e le attività di cantiere; 2) corso d'opera: periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera; 3) post operam: periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera.
Oggetto della condizione	Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace, deve contenere una corretta descrizione delle attività da svolgere; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nella parte di parere o provvedimento che precede il dispositivo finale)
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza
Soggetto verificatore	Individuare il soggetto al quale per le competenze in campo ambientale o amministrativo è affidata la verifica di ottemperanza della condizione ambientale. Non utilizzare i termini "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" in quanto troppo generici ma utilizzare l'esatta denominazione del soggetto (es. Comune di XXX; ARPA XXX; ASL NN)